

Codice A1906A

D.D. 27 maggio 2020, n. 124

**d.lgs.152/2006 e l.r. 23/2016 - attestazione dell'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nella D.D. n. 174 del 18 aprile 2019 di esclusione dalla procedura di VIA e rinnovo dell'autorizzazione estrattiva con contestuale modifica del piano cantieristico per la cava sita in località Cascina Vassuria del Comune di Pozzolo Formigaro (AL). Proponente Consorzio COCIV Posizione M1891A**



**ATTO N. DD-A19 124**

**DEL 27/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE  
A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

**OGGETTO:** d.lgs.152/2006 e l.r. 23/2016 – attestazione dell'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nella D.D. n. 174 del 18 aprile 2019 di esclusione dalla procedura di VIA e rinnovo dell'autorizzazione estrattiva con contestuale modifica del piano cantieristico per la cava sita in località Cascina Vassuria del Comune di Pozzolo Formigaro (AL). Proponente Consorzio COCIV Posizione M1891A

Considerato che:

l'ing. Nicola Meistro, in qualità di direttore del Consorzio COCIV, con sede in Genova, Via Renata Bianchi, n. 40, COD.FISC/P.IVA 03299440101, in data 11 febbraio 2020 con nota nostro protocollo n. 1529, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza ai sensi dell'art. 19 della l.r. 23/2016, per il rinnovo e la modifica dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 17 del 23.01.2018, ai fini del completamento della coltivazione e del recupero morfologico e ambientale della cava sita in località "Cascina Vassuria", localizzata in Comune di Pozzolo Formigaro (AL), per un periodo di anni 3;

il Consorzio COCIV ha perfezionato la propria istanza corredandola con relazione di ottemperanza alle condizioni ambientali e provvedendo quindi a richiedere, in data 26 febbraio 2020 con nota nostro protocollo n. 2144 lo svolgimento della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nella Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 174 del 18 aprile 2019;

preliminarmente all'istanza di cui sopra il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere, con nota protocollo n. 57569 del 29 ottobre 2018 aveva, in riscontro a una iniziale istanza di rinnovo ai sensi della l.r. 23/16 avanzata da COCIV, comunicato la necessità di assoggettare l'intervento di cui trattasi alla Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998;

in esito a tale nota protocollo n. 57569 del 29 ottobre 2018, in data 9 gennaio 2019 il sig. Nicola Meistro, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante del Consorzio COCIV, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto denominato: "Completamento della coltivazione e del recupero morfologico della cava in località Cascina Vassuria", localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL);

con determinazione dirigenziale n. 174 del 18 aprile 2019 la Regione ha escluso il progetto in questione dall'assoggettamento alla fase di Valutazione di cui all'art.12 della l. 40/1998 indi combinato disposto degli artt. 23 e seguenti del d.lgs 152/2006;  
tale esclusione risultava subordinata al rispetto di condizioni ambientali inerenti alle fasi di progettazione e di realizzazione delle opere, vincolanti al fine del rilascio dell'autorizzazione e della realizzazione dell'intervento, ferma restando la necessità di valutare, nel successivo iter di approvazione del progetto, il possibile stralcio della porzione di cava compresa nei 150 metri dalla sponda del Rio del Gazzo, soggetta a vincolo ex d.lgs 42/2004.

Considerato che:

il Responsabile del procedimento con nota nostro protocollo n. 2804 del 09 marzo 2020 ha provveduto, anche in ottemperanza a quanto disposto in relazione all'emergenza COVID-2019, alla convocazione della Conferenza di Servizi in modalità asincrona e in forma semplificata, richiedendo di acquisire per via telematica i pareri, le istruttorie tecniche e i contributi necessari ai fini del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi della l.r. 23/16, alla coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia sita in località "Cascina Vassuria" nel Comune di Pozzolo Formigaro (AL)";

il Responsabile del procedimento con nota nostro protocollo n. 2921 del 11 marzo 2020 ha provveduto, sempre in ottemperanza a quanto disposto in relazione all'emergenza COVID-2019, a richiedere ai rappresentanti dell'Organo Tecnico Regionale di acquisire per via telematica i pareri, e i contributi di competenza ai fini della verifica dell'avvenuta ottemperanza delle condizioni ambientali dettate nel provvedimento di esclusione di cui trattasi;

in data 06 aprile 2020 si è tenuta in modalità asincrona la riunione dell'Organo Tecnico regionale per la Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nella D.D. n. 174 del 19 aprile 2019 di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e s.s. del d.lgs 152/2006 al termine della quale, il Responsabile del procedimento, visto l'insieme dei pareri pervenuti ha verificato l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali;

successivamente in data 10 aprile 2020 si è svolta la Conferenza di servizi di cui all'articolo 29 della l.r. 23/2016 in esito alla quale il Settore Polizia mineraria, cave e miniere, viste le istruttorie e i pareri pervenuti per via telematica ha richiesto al proponente, con nota nostro protocollo n. 4058 sempre in data 10 aprile 2020, di integrare la documentazione progettuale;

in esito a tale richiesta il Consorzio COCIV, in data 17 aprile 2020 nostro protocollo n. 4300, ha trasmesso a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza, una nota contenente i chiarimenti richiesti; per conseguenza, con nota nostro protocollo n. 4603 del 27 aprile 2020, il Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ha provveduto a richiedere, a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, di voler trasmettere i pareri, i nulla osta e le eventuali autorizzazioni di competenza;

in esito a tale richiesta venivano assunti i seguenti atti:

- il parere favorevole della Provincia di Alessandria nostro protocollo 4524 del 03 maggio 2020;
- il parere favorevole del Comune di Pozzolo Formigaro, ns. protocollo 4895 del 06 maggio 2020, subordinato alla tutela *"dell'aspetto ambientale e paesaggistico dell'intervento, in considerazione del fatto che il territorio comunale è già abbondantemente interessato da attività impattanti dal punto di vista ambientale, (la cantierizzazione della tratta AV/AC TERZO VALICO DEI GIOVI, nonché i correlati siti estrattivi in esercizio)"* e, per conseguenza, al mantenimento, per la cava in oggetto, della *"suddivisione in lotti così come autorizzato con Deliberazione G.C. n. 1 del 02/02/2010, e la necessità di realizzare per intero, all'atto del rinnovo dell'autorizzazione, i corridoi ecologici costituiti da vegetazione arborea-arbustiva e la piantumazione da legno a*

*ciclo lungo (noci e ciliegi) da ubicarsi a Nord-Ovest dell'area di cava, così come esplicitato sulla tavola n. 18 del progetto assentito". Tuttavia, viene precisato, dal Comune di Pozzolo Formigaro che, qualora "questa richiesta venga disattesa il parere di questa Amministrazione in merito al progetto proposto è da ritenersi contrario";*

quindi, in data 13 maggio 2020 si svolgeva la Conferenza di servizi conclusiva, in forma semplificata e modalità asincrona, a conclusione della quale, il Responsabile del Procedimento, tenuto conto che il progetto in esame è stato preliminarmente assoggettato a procedura di Verifica d'Impatto Ambientale ed escluso, all'unanimità, dalla fase di Valutazione, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali, rilevava come lo stesso progetto confermasse le precedenti previsioni progettuali già autorizzate dal Comune di Pozzolo Formigaro, con un'unica modifica consistente nello stralcio dell'evoluzione delle operazioni di coltivazione mineraria e recupero per lotti. In merito a quest'ultima modifica, che attiene alle mere fasi di esecuzione dei lavori di scavo e recupero morfologico e ambientale del sito e non già né alla sua configurazione finale né alla sua restituzione nel contesto agricolo indisturbato entro cui si colloca, il Responsabile del Procedimento riteneva ancora che, visti i tempi contenuti richiesti in autorizzazione dal Consorzio COCIV (3 anni) e la disponibilità di materiale da abbancare, il progetto soddisfacesse le necessità di tutela di tutti quegli aspetti ambientali e paesaggistici rappresentati sia dal Comune di Pozzolo nel proprio parere ns. protocollo 4895 del 06 maggio 2020, sia dall'ottemperanza alle condizioni contenute nella determina di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale. Tenuto quindi conto delle ulteriori condizioni ambientali derivanti in esito alla procedura di verifica di VIA, della priorità dell'opera pubblica, il complesso dei pareri pervenuti ha consentito di determinare quale posizione prevalente quella favorevole all'approvazione ai sensi della l.r. 23/2016 del progetto in esame.

Considerato ancora che:

la coltivazione è stata richiesta sui mappali sotto riportati :

Comune di Pozzolo Formigaro

Foglio 14 pp.cc. 3, 28

è necessario che il Consorzio COCIV presenti una nuova fideiussione ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019;

l'approvazione del progetto, garantisce al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

il progetto presentato ottempera ai dettami di cui alla deliberazione CIPE n. 80/2006;

l'approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale dell'area di cava, garantisce il rispetto delle prescrizioni dettate nelle deliberazioni della Giunta Regionale, D.G.R. n. 9 -1513 dell'8 giugno 2015 e D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017, di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi,

per quanto sopra esposto si ritiene di accogliere l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione estrattiva e contestuale modifica del piano cantieristico di coltivazione per la cava in località Cascina Vassuria del Comune di Pozzolo Formigaro (AL), richiesto dal Consorzio COCIV, per una durata di anni tre a far data dalla presente, con le seguenti specifiche condizioni:

- l'autorizzazione è rinnovata, ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, per la cava sita in località Cascina Vassuria del Comune di Pozzolo Formigaro (AL), per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia ed il successivo recupero morfologico ed ambientale, sui mappali elencati ai punti precedenti;
- la presentazione alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, di una nuova fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente,

pari a € 754.200,00 (settecentocinquantaquattromiladuecento/00). La nuova polizza fideiussoria deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

- il rispetto di tutte le prescrizioni dettate nell'Allegato "A" facente parte integrante della presente determinazione;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti")
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale)
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020
- visto l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

*determina*

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

- di attestare l'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui alla D.D. n. 174 del 18 aprile 2019;
- di rinnovare l'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, per la cava sita in località Cascina Vassuria del Comune di Pozzolo Formigaro (AL), per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia ed il successivo recupero morfologico ed ambientale, sui mappali di seguito riportati:

Comune di Pozzolo Formigaro

Foglio 14 pp.cc. 3, 28.

- di stabilire che la nuova fideiussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, complessiva e sostitutiva della precedente, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 754.200,00 (settecentocinquantaquattromiladuecento/00). La nuova polizza fideiussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- che l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e nell'Allegato "A" facente parte integrante della presente determinazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- che la presente determinazione sarà inviata al Comune di Pozzolo Formigaro e alla Provincia di Alessandria, per quanto di competenza;
- che la presente determinazione sarà altresì inviata al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ai fini della pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte;
- che sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)  
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Allegato

### Allegato A

**DISCIPLINARE TECNICO - rinnovo dell'autorizzazione estrattiva con contestuale modifica del piano cantieristico per la cava sita in località Cascina Vassuria del Comune di Pozzolo Formigaro (AL). Proponente Consorzio COCIV - Posizione M1891A**

Esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante del Consorzio COCIV in data 11 febbraio 2020 e perfezionata in data 26 febbraio 2020, ai sensi delle l.r. 23/2016 e del D. Lgs. 152/2006 e la relativa documentazione allegata così come integrata, si richiama l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

1. Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione dei disposti normativi specifici: il proponente deve indicare, prima dell'inizio lavori, l'esecutore dei lavori che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. l'area di cava sia recintata, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
5. per il trasporto di tutti i materiali devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
6. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
7. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
8. deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
9. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;

10. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.lgs 152/06).

#### Prescrizioni generali:

1. dovranno essere mantenuti ed eventualmente integrati in numero opportuno i capisaldi quotati esistenti per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Settore Polizia mineraria cave e miniere della Regione Piemonte, planimetria con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo;
2. nessun lavoro di coltivazione mineraria dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali 3, 28, del Foglio 14 censiti al Catasto dei Terreni del Comune di Pozzolo Formigaro così come riportato negli elaborati di progetto;
3. la quota di massimo scavo dovrà essere conforme all'elaborato W7-001\_A corrispondente alla quota assoluta di 133.40 m s.l.m.;
4. dovrà essere assicurata durante e al termine della coltivazione la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto approvato;
5. il piazzale di cava, al termine dei lavori di recupero morfologico, sia sistemato e perfettamente livellato in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
6. ai sensi del c. 5 bis dell'art. 5 del D.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa;
7. il riempimento della cava previsto in progetto con terre e rocce da scavo deve rispettare le normative vigenti in materia;
8. Il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
  - a) effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 ottobre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno con cadenza semestrale e deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
  - b) presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
8. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

#### Prescrizioni specifiche:

1. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere avviata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante l'elaborazione di un programma di accertamenti preliminari (sondaggi archeologici);
2. i lavori di coltivazione mineraria e recupero ambientale dovranno avere luogo esternamente alla fascia soggetta a vincolo paesaggistico;
3. in fase operativa dovranno essere verificate idraulicamente le distanze degli scavi in progetto dai talweg del Rio del Gazzo e del Rio Lovassina oltre a prevedere gli eventuali interventi temporanei a protezione del cantiere e delle maestranze, in caso di eventi alluvionali;
4. il materiale da utilizzarsi per i riempimenti dei vuoti di cava deve provenire esclusivamente dai lavori per la realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo

- Valico dei Giovi ed in particolare il ritombamento ed il recupero delle aree dovrà essere realizzato in ottemperanza al corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) ultimo approvato;
5. l'accesso e l'uscita dall'area di cava devono essere presidiate al fine della registrazione dei dati relativi all'identificazione e agli orari dei singoli mezzi di trasporto (telecamere), COCIV è tenuto a mettere in atto opportuni controlli a campione per accertare la provenienza e l'idoneità del materiale;
  6. tutti i mezzi d'opera devono essere, conformi alle prescrizioni dettate nella DGR 1-5386 del 18 luglio 2017 relativa all'utilizzo di mezzi poco inquinanti inoltre, devono essere dotati di appositi cartelli ove risulti ben evidenziata la Ditta di trasporto e i siti di prelievo dei materiali di riempimento; i suddetti cartelli devono essere apposti all'esterno della cabina di guida, su entrambi i lati, e di dimensioni tali da consentire un'agevole identificazione dei mezzi;
  7. i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
  8. i lavori di rimodellamento e recupero morfologico della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
    - il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'attuale area di cava venga perimetrata con idonea recinzione d'altezza non inferiore a 2m;
    - potrà essere impiegato quale materiale di riempimento solo quello che rispetti i dettami del P.U.T. approvato dal Ministero competente;
    - qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;
  9. con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico in almeno 3 (tre) piezometri, da mettere in opera a monte e a valle rispetto al moto di falda. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata;
  10. il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943;
  11. il COCIV è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo del "Terzo Valico", delibera CIPE 80/2006 e nella deliberazione di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi D.G.R. n. 1-5386 del 18 luglio 2017. Inoltre è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'Approvazione del corrispondente Piano di Utilizzo (PUT);
  12. nell'ottica di una corretta e cautelativa gestione della tematica amianto, vista la Determina Direttoriale DVADEC-2015-0000325 del 16/09/15, il Proponente dovrà predisporre:
    - il Piano di Monitoraggio Ambientale per il parametro amianto, che dovrà essere concordato e condiviso con Regione Piemonte Settore polizia mineraria, cave e miniere, l'ARPA Piemonte ed ASL;
    - qualora siano identificate attività lavorative che possano comportare un'esposizione all'amianto per i lavoratori, sia presentato quanto previsto al Titolo IX del D. lgs 81/2008 ed in particolare sia trasmessa la notifica all'organo di vigilanza (Polizia mineraria) ai sensi dell'art. 250 del medesimo D. lgs;
    - l'effettuazione di un monitoraggio ambientale dell'amianto aerodisperso presso il sito di deposito e le aree limitrofe comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con criteri generali analoghi a quanto previsto nel Protocollo Amianto per i cantieri di scavo delle gallerie. La proposta di Piano redatta da Cociv dovrà prevedere un monitoraggio con frequenza giornaliera nelle fasi in cui si utilizzino o si interferisca con i materiali con amianto e con frequenza minore nelle altre fasi. Il suddetto Piano di Monitoraggio dovrà essere concordato con il Settore polizia mineraria, cave e

- miniere della Regione Piemonte, Arpa Piemonte e ASL competente per territorio;
- l'effettuazione di un monitoraggio delle acque sotterranee inerente l'amianto comprensivo di ante operam, corso d'opera e post operam con frequenza semestrale;
  - tale procedura deve contenere le necessarie misure atte a garantire che l'amianto non causi inquinamento dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee;
13. la scopertura del terreno vegetale, così come i lavori di riempimento previsti dovranno procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
  14. il terreno vegetale derivante dallo scortico e lo sterile di scopertura, da reimpiegare per il recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, opportunamente protetti al fine di evitare dilavamenti. I cumuli di terreno vegetale dovranno inoltre essere seminati come da successive specifiche prescrizioni e debitamente trinciati al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
  15. il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà rispettare i limiti della tabella 1 colonna A dell'Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006, come considerato e valutato nel parere 1859 del 1 settembre 2015 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale – VIA e VAS acquisito come parte integrante nella determinazione della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 325 del 16 settembre 2015 e provenire esclusivamente dai lavori di realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi. Inoltre possono essere impiegati quei materiali le cui concentrazioni soglia di contaminazione non superino quelli riconosciuti quali caratteristici dell'ambito territoriale con fondo naturale di cui all'art. 1, c. 1, lett. i del citato D.M. 161/12 per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Tali materiali non dovranno comunque costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;
  16. deve essere previsto un monitoraggio sia della qualità dell'aria sia del rumore ambientale nelle fasi ante operam ed in corso d'opera, con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte;

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere realizzato il corridoio ecologico, come da progetto agli atti, in adiacenza alla strada sterrata di accesso alla Cascina Vassuria, lungo la viabilità esistente verso il Rio Gazzo per uno sviluppo lineare complessivo di circa 535 metri lineari;
2. in fase operativa dovranno comunque essere verificate eventuali interferenze determinate dalle attività di ripristino morfologico nei confronti dei canali e dei pozzi irrigui localizzati in prossimità delle aree di intervento;
3. dovranno essere adottate tutte le misure di contenimento della diffusione delle specie alloctone infestanti previste in progetto;
4. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
5. gli ultimi due strati di riporto sul materiale di riempimento, dovranno essere così costituiti: uno strato di 50 cm di materiale di idonea permeabilità simile a quello del terreno in situ, amianto assente, comunque non superiore ai valori di soglia del fondo naturale, e al di sopra, un ulteriore strato di 50 cm di terreno agrario (come da sezione illustrativa della Relazione Tecnica di progetto);
6. entro il 15 aprile di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi;

7. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
8. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di abbancamento;
9. nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
10. qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione e contestuale escussione della fideiussione prestata;
11. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
12. i lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
13. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
14. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in € 754.200,00 (settecentocinquantaquattromiladuecento,00). La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al punto successivo. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio del rimodellamento morfologico e del recupero ambientale, di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
15. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
  - a) estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario .  
La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
  - b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  - c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

